



Dipartimento per l'informazione e l'editoria

**Il diritto connesso al diritto d'autore
Parte I: La normativa di riferimento**

Il diverso assetto dell'intermediazione dei diritti connessi nel tempo

Fino al 2009: Gestione del vecchio IMAIE in regime di esclusiva

Il vecchio IMAIE ha avuto competenza sulla riscossione dei compensi maturati dagli AIE fino al 14 luglio 2009, e li ha in parte distribuiti agli artisti. All'inizio del procedimento di liquidazione vi era un attivo circolante di 117 MLN di euro. Al completamento dello stesso, una volta distribuiti i compensi a tutti gli artisti aventi diritto individuabili e rintracciabili, si stima che resteranno non oltre 30 MLN di euro.

Dal 2009 al 2011: Gestione del Nuovo IMAIE in regime di esclusiva

Il nuovo IMAIE ha incassato per questo periodo circa 50 MLN di euro, maturati dopo il 14 luglio 2009 e fino a tutto il 2011. Una parte è stata ripartita o è in corso di ripartizione. Fa eccezione la copia privata video, per la quale l'annualità 2011 è ancora in giacenza presso la SIAE poiché vi sono altri soggetti (Artisti 7607) che hanno avanzato richieste.

Dal 2012 ad oggi: Liberalizzazione

Il sistema è fermo a causa delle criticità menzionate in precedenza. Le somme relative all'equo compenso e alla copia privata audio dal 2012 in poi sono trattenute dai produttori in assenza di accordo sui criteri per l'individuazione degli aventi diritto e per la ripartizione. Le somme relative alla copia privata video sono ancora in giacenza presso la SIAE.

I diritti connessi al diritto d'autore e l'equo compenso

I diritti connessi al diritto d'autore sono tutti i diritti riconosciuti dalla legge a soggetti diversi dall'autore dell'opera ma la cui esistenza è direttamente "connessa" all'esercizio dei diritti d'autore.

Nell'ambito dei diritti connessi, l'utilizzazione di registrazioni di opere cinematografiche, audiovisive o musicali (c.d. "fonogrammi") contenenti un'interpretazione o un'esecuzione da parte di uno o più artisti dà diritto al riconoscimento di un compenso – definito **"equo compenso"** - a favore sia dei produttori delle opere sia degli artisti medesimi.

I diritti connessi sono, come il diritto d'autore, diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. A differenza del diritto d'autore, invece, i diritti connessi non derivano da un atto di creazione intellettuale, ma da un atto di attività industriale (nel caso dei produttori) o di attività professionale (nel caso degli artisti interpreti ed esecutori), che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all'autore.

I titolari dei diritti connessi e l'attività di intermediazione


Hanno diritto all'equo compenso:

- i produttori fonografici
- gli artisti interpreti ed esecutori
- i produttori di opere audiovisive e cinematografiche

L'attività di intermediazione dei diritti connessi - negoziazione, incasso e distribuzione agli aventi diritto – è svolta da intermediari specializzati, rappresentanti delle categorie interessate.

Il riconoscimento del diritto connesso è assicurato per una durata di 50 anni a decorrere dalla fissazione o dalla prima pubblicazione dell'opera.

Il diritto connesso: una rappresentazione grafica



La normativa

Il diritto connesso è regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli articoli da 72 a 101.

La piena protezione dei diritti connessi è stata introdotta con il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, recante "Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale", che ha novellato in tal senso la L. 633/1941.

L'intermediazione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori fino al 2012: il nuovo IMAIE

L'attività di intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, individuati a seguito della riutilizzazione delle opere da loro interpretate, è stata svolta fino al 2009 esclusivamente dall'IMAIE, associazione di artisti nata nel 1977 per iniziativa dei tre sindacati di settore della CGIL, CISL e UIL, che ha successivamente ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

L'IMAIE è stato dichiarato estinto, con decreto del Prefetto di Roma, il 14 luglio 2009, per l'impossibilità di raggiungere i propri scopi statutari.

Nel 2010 è stato costituito l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori Nuovo IMAIE, quale associazione avente personalità giuridica di diritto privato, al fine di garantire la tutela, la riscossione e la successiva corresponsione agli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto dei diritti connessi (articolo 7, D.L. 30 aprile 2010, n. 64).

Struttura e competenze del nuovo IMAIE

Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto Legge 64/2010 che ha istituito il nuovo IMAIE prevede che le Amministrazioni vigilanti sul Nuovo IMAIE “riordinano con proprio decreto l’intera materia del diritto connesso” (comma 1, art. 7).

Tra i compiti del nuovo IMAIE previsti dalla norma istitutiva rientrano anche:

- incassare dai produttori i compensi per copia privata spettante agli artisti, interpreti ed esecutori e ripartirli tra gli aventi diritto (art. 5, L. 93/92);
- lo svolgimento di funzioni mutualistiche (art. 7, L. 93/92).

Questi ultimi due aspetti saranno illustrati successivamente.

La liberalizzazione del 2012

Con il c.d. “decreto liberalizzazioni”, a inizio 2012 l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi è stata liberalizzata “al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori” (articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012).

I requisiti minimi richiesti per svolgere l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, ritenuti necessari per il razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari, sono stati individuati con DPCM del 19 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2013), che prevede altresì la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dell’elenco degli operatori di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore che hanno comunicato l’inizio dell’attività e che hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa.

I cinque operatori che hanno comunicato al Dipartimento l'inizio dell'attività

Ad oggi, l'elenco include 5 operatori:

- NUOVO IMAIE, già operante in precedenza in regime di esclusiva per gli artisti, interpreti ed esecutori;
- ITSRIGHT SRL, nuova *collecting* operante esclusivamente nel settore musicale (produttori e artisti);
- SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, consorzio di produttori discografici già operante nell'attività di *collecting* in favore dei produttori;
- AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, associazione di *collecting* dei produttori aderente a Confindustria;
- ARTISTI 7607 SOCIETÀ COOPERATIVA, cooperativa di artisti, nata per svolgere l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti interpreti ed esecutori.

A quasi due anni dalla liberalizzazione si riscontrano alcune questioni ancora aperte, relative sia al funzionamento del mercato sia a problemi interpretativi e applicativi di armonizzazione con la normativa previgente.


L'equo compenso nel settore musicale

La legge sul diritto d'autore prevede per i due settori musicale e audiovisivo un diverso processo di negoziazione, incasso e distribuzione dell'equo compenso.

Nel **settore musicale** (art. 73 e ss., L. 633/1941) il diritto all'equo compenso sorge in capo al titolare ogni volta che un brano musicale (“registrazione fonografica”) è trasmesso attraverso radio, tv, internet, via cavo, via satellite, ecc., oppure diffusa in luoghi pubblici (discoteche, locali, negozi, ecc).

L'equo compenso nel settore musicale è riscosso per legge dai produttori fonografici (principalmente attraverso le associazioni di categoria) che negoziano i compensi con gli utilizzatori e versano alle società di intermediazione dei diritti connessi (società di *collecting*) la quota del 50% di quanto incassato, destinata agli artisti, interpreti ed esecutori.

La filiera dell'equo compenso nel settore musicale



L'equo compenso nel settore audiovisivo


Nel **settore audiovisivo** (art. 78 ter e ss., L. 633/1941), i titolari hanno diritto ad un equo compenso sia nei casi di trasmissione e diffusione in pubblico delle loro opere cinematografiche o assimilate che per ogni altro utilizzo o singolo sfruttamento delle opere stesse (distribuzione, noleggio, vendita, messa a disposizione *on demand*, ecc).

Per gli artisti di opere cinematografiche o assimilate il diritto all'equo compenso è irrinunciabile.

In questo settore l'equo compenso è negoziato ed incassato separatamente dai produttori e dagli artisti.

Fino alla liberalizzazione, il Nuovo IMAIE (e in precedenza l'IMAIE) era il soggetto preposto per legge a negoziare con gli utilizzatori l'entità del compenso spettante agli artisti, interpreti ed esecutori per ciascuna tipologia di sfruttamento delle opere cinematografiche o assimilate.

La filiera dell'equo compenso nel settore audiovisivo



Gli artisti aventi diritto all'equo compenso

Si considerano artisti interpreti e esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico (art. 80, L. 633/1941).

Si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

- “1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
- 2) i direttori dell'orchestra o del coro;
- 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento” (art. 82, L. 633/1941).

La qualificazione di un artista quale primario o comprimario ai fini dell'attribuzione dell'equo compenso costituisce uno degli ambiti di criticità conseguenti alla liberalizzazione.

L'individuazione degli artisti nella fase precedente alla liberalizzazione: il settore musicale

Fino al 2012 l'intermediazione dei diritti connessi era gestita in regime di monopolio legale dal Nuovo IMAIE, che procedeva all'individuazione degli artisti primari e comprimari di ciascuna opera in base alle definizioni contenute nel proprio "Regolamento di ripartizione", che indica le seguenti definizioni:

•per il settore musicale:

- a) è considerato esecutore primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome è indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma, o che comunque è indicato come tale dal produttore;
- b) è considerato esecutore comprimario l'artista esecutore la cui partecipazione all'esecuzione dell'opera abbia rilevante valore artistico tanto da essere esplicitamente menzionato nei crediti inseriti nella confezione del supporto fonografico, o che comunque è indicato come tale dal produttore;

L'individuazione degli artisti nella fase precedente alla liberalizzazione: il settore audiovisivo

- per il settore audiovisivo:
 - a) è considerato interprete primario l'artista che interpreta un personaggio che sia protagonista dell'intreccio narrativo;
 - b) è considerato interprete comprimario l'artista che interpreta un personaggio il cui apporto allo sviluppo dell'intreccio narrativo sia rilevante rispetto allo stesso o il cui ruolo sia, comunque, specificamente caratterizzato nel contesto narrativo.

L'individuazione degli artisti primari e comprimari dopo la liberalizzazione

I criteri di individuazione degli artisti primari e comprimari e le percentuali di ripartizione tra gli stessi del compenso costituiscono importanti elementi di differenziazione dell'offerta di servizi delle singole società di *collecting*, e sono quindi un elemento caratterizzante il nuovo regime di concorrenza.

Il DPCM del 19 dicembre 2012 ha previsto tra i requisiti minimi richiesti per svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore la "previsione espressa nello statuto di un regolamento interno di ripartizione dei diritti". Ciascuna delle quattro società di *collecting* ad oggi accreditate si è dotata di un proprio distinto regolamento.

Questo scenario presenta un importante aspetto di criticità nei casi in cui, in seguito alla presenza per una singola opera di più artisti aventi diritto che abbiano conferito mandato a diverse società, si verifica la coesistenza di modalità differenti sia per l'individuazione degli artisti primari e comprimari sia per la ripartizione dei relativi compensi, a fronte di un compenso che è individuato globalmente per l'intera opera.

La copia privata

La copia privata (art. 71-sexies, L. 633/1941) costituisce un'eccezione al diritto d'autore, in quanto consiste nella facoltà attribuita al singolo di poter copiare su un dispositivo o su supporto (es. Ipod, CD vergine, DVD) una registrazione fonografica o audiovisiva legalmente acquisita senza, per questo, dover ottenere le autorizzazioni dai relativi titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Una singola persona che abbia acquisito o acquistato musica in modo legale può fruirne attraverso l'uso di più dispositivi e in più modalità, a condizione che tale copia sia fatta per un uso strettamente personale e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

Il compenso per copia privata (1/2)

Il compenso per copia privata è un compenso a carattere forfettario, dovuto da chi fabbrica o importa in Italia supporti vergini e dispositivi che permettono la registrazione audio e video (art. 71 septies della LdA) . Il compenso è dovuto in proporzione al numero di supporti e dispositivi vergini venduti ed è nato dall'esigenza di compensare i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi per le riproduzioni delle loro opere fatte da soggetti privati.

L'art. 71-octies della L. 633/1941 attribuisce alla SIAE il compito di riscuotere da fabbricanti e importatori di supporti vergini il compenso per copia privata spettante a tutti i titolari dei diritti (autori ed editori, produttori e artisti).

Per le **copie private audio** i compensi sono ripartiti tra gli aventi diritto nelle seguenti percentuali:

- 50% agli autori
- 25% ai produttori di fonogrammi
- 25% agli artisti interpreti o esecutori

Il compenso per copia privata (2/2)


Per le **copie private video** le percentuali sono:

- 30% agli autori
- 70% diviso in tre parti uguali come segue:
 - 23,33% ai produttori originari di opere audiovisive
 - 23,33% ai produttori di videogrammi
 - 23,33% agli artisti interpreti o esecutori


Gli importi spettanti agli artisti sono stati, sino alla liberalizzazione del 2012, riscossi e distribuiti dal Nuovo IMAIE (art. 5 della L. 93/92), con modalità diverse nel settore musicale (nel quale la SIAE versa ai produttori che a loro volta versano all'IMAIE) e audiovisivo (la SIAE versa direttamente all'IMAIE).

In assenza di una precisa disposizione all'interno della norma che ha liberalizzato l'intermediazione dei diritti connessi, la decisione di considerare o meno il compenso per copia privata come un diritto connesso, e quindi di includerlo nel perimetro della liberalizzazione, permettendone l'erogazione anche ad altri intermediari diversi dall'IMAIE costituisce ad oggi un elemento di criticità.

Una visione di sintesi: i compensi per copia privata nel settore musicale



Una visione di sintesi: i compensi per copia privata nel settore audiovisivo



Le finalità mutualistiche del nuovo IMAIE

In base all'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, il Nuovo IMAIE utilizza :

- le somme derivanti dai diritti non esercitati e da quelli di cui non sono individuabili i titolari
- la quota di cui all'art. 71-*octies*, comma 3, della legge sul diritto d'autore (copia privata video),

per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

Il regolamento di attuazione del citato articolo 7, che deve essere approvato dalle Amministrazioni vigilanti, non è ancora stato adottato dal Nuovo IMAIE.

Nel bilancio di esercizio 2012 dell'ente le relative somme, di importo consistente, risultano accantonate in un "Fondo Promozione - Audiovisivo".



Dipartimento per l'informazione e l'editoria

**Il diritto connesso al diritto d'autore:
Parte II: Le principali questioni aperte**

L'iter del decreto di riordino in materia di diritto connesso al diritto d'autore

Per la definizione delle problematiche rimaste aperte a seguito della liberalizzazione, si ritiene che uno strumento idoneo possa essere il decreto di riordino dell'intera materia del diritto connesso, la cui adozione è già prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64.

Un primo schema di provvedimento, elaborato dalle Amministrazioni vigilanti e da un'apposita Commissione speciale designata nell'ambito del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, è stato diramato a tutte le associazioni di categoria interessate, per recepirne valutazioni e proposte.

Le osservazioni dei principali stakeholder sono state esposte al Comitato nel corso delle audizioni tenutesi il 1° luglio 2013.

Il Comitato in data 1° ottobre 2013, espresso il suo definitivo parere favorevole su uno schema finale di provvedimento, elaborato alla luce delle problematiche emerse nelle consultazioni.

Nella stessa data lo schema finale del decreto di riordino del diritto connesso è stato trasmesso alle amministrazioni competenti (MIBACT, PCM_DIE, Lavoro), accompagnato dall'articolato parere del Comitato stesso.

Gli elementi principali dello schema finale del decreto di riordino (1/2)

- definizione di artista primario e comprimario (art. 1): si propone una disciplina transitoria e “sperimentale” fino al 31 dicembre 2014, basata sulle definizioni utilizzate fino ad oggi dal Nuovo IMAIE;
- criteri di ripartizione dei compensi (art. 2): in presenza, all’interno delle diverse società di *collecting*, di differenti criteri di ripartizione tra artisti primari e comprimari, si lascia alle imprese accreditate la libera determinazione, prevedendo che le stesse concludano tra di loro accordi, sono però previsti due correttivi:
 - in caso di primari e comprimari che abbiano dato mandato a intermediari diversi che non hanno ancora concluso un accordo tra loro, trova applicazione il criterio adottato dall’intermediario che garantisce il trattamento più favorevole ai propri artisti comprimari;
 - agli artisti comprimari deve essere riconosciuto almeno il 30% del compenso complessivo (clausola di salvaguardia per i beneficiari più deboli contrattualmente).

Gli elementi principali dello schema finale del decreto di riordino (2/2)

- applicazione della liberalizzazione anche al compenso per copia privata (art. 3): i compensi sono attribuiti a ciascuno degli intermediari, in percentuale all'ammontare dei diritti amministrati nell'anno precedente;
- obbligo di comunicazione dei dati relativi alle opere (art. 4) dall'utilizzatore a produttori e distributori e da questi alle società di collecting; si prevede un requisito minimo di interoperabilità e la previsione di una sanzione per i produttori che non effettuano le comunicazioni;
- decorrenza dell'efficacia dei contratti di mandato stipulati tra i titolari dei diritti connessi e i nuovi intermediari : il soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti ad interpreti ed esecutori è individuato secondo il principio di competenza (art. 6).

In relazione alla tutela dei diritti dei titolari che non conferiscano mandato ad alcun intermediario, il decreto non prevede nessuno strumento di rappresentanza obbligatoria, e pertanto non è più possibile prevedere una presunzione di rappresentanza ex-lege da parte del nuovo IMAIE.

Il tavolo con gli stakeholder sugli elementi dello schema finale di decreto di riordino

Gli elementi contenuti nell'ultima bozza di provvedimento sono stati discussi il 4 ottobre u.s. in un incontro con le quattro associazioni che a quella data avevano comunicato l'avvio dell'attività.

In data 6 novembre u.s. si è tenuto un incontro con tutti gli altri stakeholder già consultati a luglio (incluso la Cooperativa Artisti 7607 che ha comunicato l'avvio dell'attività in data 13 novembre).

Un nuovo incontro è stato fissato per il 17 dicembre p.v., e allo stesso saranno invitati a partecipare sia i cinque operatori che hanno comunicato l'avvio dell'attività che gli altri stakeholder.

L'emendamento presentato dal nuovo IMAIE

Il Nuovo IMAIE ha presentato un emendamento con il quale gli sarebbero riattribuite funzioni di stampo pubblicistico ed in particolare:

- la rappresentanza degli artisti che non conferiscono mandato a nessuna collecting;
- la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge n. 93 del 1992;
- la gestione e la conservazione di una banca dati unica con indicazione per ciascuna opera degli artisti primari e comprimari e delle collecting cui gli stessi hanno dato mandato;
- il potere di determinare i compensi spettanti agli artisti ;
- il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi.

Il nuovo IMAIE verrebbe così a svolgere il ruolo di “supercollecting”, e allo stesso tempo andrebbe a costituire un nuovo soggetto giuridico, una collecting, che svolgerebbe in autonomia e in competizione con le altre società di intermediazione le attività che resterebbero nel perimetro della liberalizzazione.

L'emendamento prevede altresì due disposizioni tese a rendere omogeneo il settore audio rispetto al video:

- che il compenso per copia privata nel settore audio sia erogato dalla SIAE direttamente agli artisti per il tramite delle loro collecting (cfr. slide 21-22) evitando quindi l'attuale passaggio per i produttori; questa disposizione sarebbe gradita anche a ITSRIGHT)
- la non cedibilità per il settore audio dell'equo compenso e del compenso per copia privata (analogamente a quanto già previsto per il settore video).

Il caso del settore musicale in Francia: la SPRE

In Francia per il settore musicale è attiva una c.d. “supercollecting”, la SPRE cogestita dai quattro operatori di intermediazione dei diritti connessi: SSCP e SPPF (produttori discografici) e ADAMI e SPEDIDAM (artisti interpreti ed esecutori).

In base a specifico atto di mandato del titolare, la SPRE raccoglie dagli utilizzatori l'equo compenso e lo ripartisce tra i quattro operatori, che procedono poi a ripartirlo rispettivamente ai singoli produttori ed artisti interpreti ed esecutori.

Le tariffe per la determinazione dell'entità dell'equo compenso che gli utilizzatori devono corrispondere sono stabilite da una Commissione paritetica – prevista dal *Code de la propriété intellectuelle* - presieduta da un rappresentante dello Stato e composta da rappresentanti degli utilizzatori e dei titolari dell'equo compenso. Le tariffe hanno valore *erga omnes* e sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

I criteri di distribuzione dell'equo compenso sono determinati sulla base degli indici di diffusione (per TV e radio) o sulla base dei sondaggi (per altre emittenti musicali).

Il *Code* dispone che una parte delle somme raccolte dalla SPRE sia destinata ad attività di interesse generale: aiuti per la creazione, per la diffusione dello spettacolo e la formazione degli artisti.

Le principali differenze tra il modello proposto con l'emendamento del nuovo IMAIE e il modello francese

Si rinvengono alcune fondamentali differenze tra il modello proposto dal nuovo IMAIE ed il modello francese:

- Uno degli operatori, e precisamente il nuovo IMAIE, pur mantenendo la sua natura di associazione di artisti interpreti ed esecutori vigilata dal MIBACT, PCM-DIE e Lavoro, svolgerebbe per il settore il ruolo di supercollecting; invece nel modello francese la SPRE è un consorzio costituito da tutte le collecting operanti nel settore.
- Alla vigilanza sul nuovo IMAIE da parte delle attuali tre amministrazioni si andrebbe ad aggiungere quella sull'operato effettuata dalle altre collecting in base al loro livello di rappresentatività; la SPRE francese non è vigilata, ma è un consorzio costituito tra gli operatori del settore che la co-gestiscono.
- Il nuovo IMAIE avrebbe anche il potere di determinare i compensi spettanti agli artisti ed i criteri di ripartizione tra gli stessi di detti compensi, mentre in Francia la determinazione dei compensi è effettuata da una Commissione paritetica presieduta da un rappresentante dello Stato.

Il recente accordo tra SCF e ITS RIGHT

Durante il mese di novembre la SCF, collecting accreditata che rappresenta circa il 90% dei produttori audio, ha concluso con la società ITSRIGHT, collecting accreditata che rappresenta una parte degli artisti del settore audio, un accordo nel quale si prevede che ciascun produttore possa scegliere un'unica collecting cui versare tutti i compensi spettanti agli artisti (anche quelli che hanno dato mandato ad una diversa collecting).

Un accordo simile era stato proposto da SCF anche al nuovo IMAIE, che non ha accettato ed ha presentato ricorso presso il Tribunale civile di Roma ritenendo l'accordo lesivo dei diritti degli artisti in quanto introduce un ulteriore grado di intermediazione, nel momento in cui ITSRIGHT deve procedere all'assegnazione dei compensi riscossi ad artisti gestiti dal Nuovo IMAIE, con riduzione dell'aggio spettante al rappresentante effettivamente scelto dal titolare del diritto ed un aumento dei costi di transazione a carico degli artisti stessi.

Il DIE sta approfondendo la questione per verificare se tale accordo tra due dei cinque operatori del mercato possa configurarsi come violazione dei principi in materia di concorrenza, indipendentemente da altri profili di eventuale violazione dei diritti degli artisti e dei loro mandatari.